

COMUNE DI SANTA MARIA HOE'

PROVINCIA DI Lecco

UFFICIO COMMERCIO

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE E LA
GESTIONE DEI POSTEGGI**

DEL MERCATO
SETTIMANALE

approvato con delibera C.C. N. 31
del 27/9/2004

MERCATO SETTIMANALE
.....
.....

AVVERTENZA:

L'art. 28 del D.Lgs. 114/98 demanda alle Regioni il compito di determinare i criteri generali ai quali i Comuni si devono attendere per la determinazione delle zone e del numero dei posteggi, per l'istituzione, la soppressione e lo spostamento dei mercati, nonché l'indicazione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi.

Pertanto i Comuni nell'individuare le modalità di concessione e gestione dei posteggi dovranno necessariamente fare riferimento ai criteri stabiliti in materia dalle rispettive Regioni.



COMUNE DI SANTA MARIA HOE'

PROVINCIA DI LECCO

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA CONCESSIONE E
LA GESTIONE DEI POSTEGGI
DEL MERCATO SETTIMANALE**

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3 - DEFINIZIONI

Art. 4 - DISPONIBILITÀ DEI POSTEGGI

Capo II - SUDDIVISIONE DELL'AREA DI MERCATO

Art. 5 - INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DESTINATA AL MERCATO

Art. 6 - AREE RISERVATE AGLI AGRICOLTORI

Capo III - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI MERCATO- CALENDARIO ANNUALE- ORARIO DI VENDITA

Art. 7 - SUPERFICIE DEI POSTEGGI

Art. 8 - DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI

Art. 9 - ALLINEAMENTI E DISTANZE DEI POSTEGGI

Art. 10 - CALENDARIO ANNUALE

Art. 11 - ORARI DEL MERCATO

Art. 12 - ORARIO DI ACCESSO E DI SGOMBERO

Art. 13 - VERIFICA DELLE PRESENZE

Art. 14 - PULIZIA DELLE AREE

Capo IV - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI - CANONE E TASSA DI POSTEGGIO

Art. 15 - AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE - POSTEGGIO

Art. 16 - BANDO DI ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI LIBERI

Art. 17 - DOMANDA DI CONCESSIONE

Art. 18 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI RICHIEDENTI

Art. 19 - PUBBLICIZZAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI

Art. 20 - ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO TEMPORANEO

Art. 21 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

Art. 22 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Art. 23 - SUBINGRESSO E REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 24 - POSTEGGI DEGLI AGRICOLTORI

Art. 25 - TASSA O CANONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Capo V - DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO

Art. 26 - AFFISSIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

Art. 27 - POSTEGGI - BANCHI VENDITA

Art. 28 - CONTROLLO IGIENICO - SANITARIO

Art. 29 - PUBBLICITÀ DEI PREZZI

Art. 30 - DIVIETO DI PUBBLICITÀ

Art. 31 - LIMITI DI MERCATO

Capo VI - SANZIONI

Art. 32 - SANZIONI-SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Capo VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 - LIMITAZIONI E DIVIETI ALLA LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI

Art. 34 - COMMERCIO DI ANIMALI VIVI

Art. 35 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE E LA GESTIONE DEI POSTEGGI DEL MERCATO SETTIMANALE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha per oggetto, esclusivamente, la disciplina della concessione e la gestione dei posteggi del mercato settimanale, la cui area viene individuata nel successivo art. 5.

Detto mercato è riservato ai soli operatori regolarmente autorizzati ad esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento trova applicazione, per il mercato di cui all'art. 1, conformemente alla disciplina prevista:

- dal D.Lgs. n. 114/1998 recante: "Riforma della disciplina, valida al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- dalla Legge Regionale n. 15/2000.

Art. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- **Aree pubbliche:** le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

- **Posteggio:** parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

- **Mercato:** area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, più, tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

- **Fiera:** manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

- **Presenze di un mercato:** il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

- **Presenze effettive in fiera:** il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in fiera.

Art. 4 - DISPONIBILITA' DEI POSTEGGI

Presso il competente Ufficio sarà sempre disponibile una planimetria aggiornata dei posteggi esistenti nel territorio comunale.

In mancanza, saranno comunque date sempre esaurienti indicazioni sul numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi disponibili.

Capo II - SUDDIVISIONE DELL'AREA DI MERCATO

Art. 5 - INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DESTINATA AL MERCATO

L'area destinata a mercato è ubicata sulla Corsia Mercato e Piazza Mercato.

Art. 6 - AREE RISERVATE AGLI AGRICOLTORI

A favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni che esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'art. 2135 del Codice Civile, alla Legge 25 marzo 1959, n. 125 ed alla Legge 9 febbraio 1963, n. 59, è individuato un posteggio nella planimetria di cui all'art. 4. La qualità di agricoltore è provata mediante un certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco del Comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita. Il certificato deve essere rinnovato annualmente e deve attestare anche l'ampiezza della superficie utilizzata.

Capo III - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI MERCATO - CALENDARIO ANNUALE - ORARIO DI VENDITA

Art. 7 - SUPERFICIE DEI POSTEGGI

I posteggi, tutti o parte di essi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita.
L'individuazione degli stessi è comunque subordinata alla effettiva disponibilità degli spazi anche in relazione alle caratteristiche dei luoghi (centro storico) dove si svolge il mercato.

Art. 8 - DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi saranno delimitati dal presente Regolamento e nel rispetto delle misure minime fissate dalla Giunta Regionale.

Art. 9 - ALLINEAMENTI E DISTANZE DEI POSTEGGI

I banchi devono essere allineati fra loro in modo da consentire il flusso del pubblico. La distanza laterale fra i banchi è compresa tra ml. 0.50 e ml 1.00. Tale spazio dovrà sempre risultare sgombro da cose e attrezzature.

Art. 10 - CALENDARIO ANNUALE

Il mercato osserverà il calendario annuale di cui al seguente prospetto:

PERIODO: DA 01.01 A 31.12

GIORNO FISSATO PER IL MERCATO: MERCOLEDÌ

Qualora la giornata di mercato coincida con un giorno festivo, l'Amministrazione Comunale si riserva di consentire comunque lo svolgimento del mercato ovvero differirlo ad altra data.

Art. 11 - ORARI DEL MERCATO

Dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento i commercianti su aree pubbliche, i titolari di concessioni all'interno delle aree del mercato, devono attenersi ai seguenti orari:

- gli operatori devono occupare il proprio posteggio entro le ore 7.15.
- gli operatori che utilizzano autobanchi attrezzati devono occupare il proprio posteggio entro le ore 7.15, gli operatori che occupano posteggi posti in corrispondenza delle vie d'accesso utilizzate dagli autobanchi attrezzati potranno occupare il proprio posteggio non prima delle ore 7.15.
- le operazioni di vendita avranno inizio alle ore 7.30.

- ogni forma di vendita dovrà cessare entro le ore 13.00 e non prima delle ore 12.30.
- i posteggi potranno essere lasciati liberi dalle ore 13.00 ed entro il limite massimo delle ore 13.30.

Gli Agenti di Polizia Locale addetti al mercato potranno stabilire, per singoli operatori, deroghe o modifiche di tali termini, anche su istanza degli interessati, tenuto conto delle caratteristiche del veicolo utilizzato dall'operatore e dalla localizzazione del posteggio occupato; le eventuali modifiche alle modalità di accesso all'area mercatale dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'operatore.

In caso di edizioni straordinarie del mercato, l'orario di vendita potrà essere diverso da quello già indicato nel presente articolo, e verrà determinato nel provvedimento che istituisce le giornate di mercato straordinario nel rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 1, lett. B della L.R. 15/2000, ovvero tra le ore 5.00 e le ore 24.00.

Limitazioni possono essere stabilite nei casi e per periodi in cui l'area non sia disponibile per l'uso commerciale per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 12 - ORARIO DI ACCESSO E DI SGOMBERO

L'accesso degli operatori al mercato non può avvenire prima di un'ora dall'apertura dello stesso.

Entro l'orario di apertura ogni posteggiatore deve impiantare il proprio banco, la tenda, esporre la merce, sistemare il proprio automezzo entro i limiti del posteggio assegnato.

L'area del posteggio deve essere sgomberata entro trenta minuti dalla chiusura del mercato, non oltre le ore 13,30.

Art. 13 - VERIFICA DELLE PRESENZE

L'assenza degli operatori concessionari di posteggio è rilevata dagli Agenti di Polizia Locale addetti al mercato.

Le assenze dai posteggi dati in concessione devono essere giustificate dall'operatore entro e non oltre il termine di 15 giorni da quello nel quale si verificano.

Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recupero nelle giornate non effettuate.

In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggio, questa non viene rilevata.

Art. 14 - PULIZIA DELLE AREE

I titolari di posteggio devono mantenere pulito il suolo loro assegnato, sia durante il mercato che all'atto dell'abbandono dell'area, che dovrà pertanto rimanere libera da rifiuti di qualsiasi genere.

Capo IV - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI - CANONE E TASSA DI POSTEGGIO

Art. 15 - AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE - POSTEGGIO

Il rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 114/1998, dà diritto ad ottenere la concessione del posteggio relativo all'autorizzazione rilasciata.

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante posteggio prive dell'indicazione del posteggio non sono valide.

Chi sia già titolare di autorizzazione ed intenda ottenere altri posteggi in altri mercati, deve chiedere l'autorizzazione corrispondente.

Art. 16 - BANDO DI ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI LIBERI

L'assegnazione dei posteggi ha luogo sulla base di apposito bando da pubblicare all'Albo pretorio del Comune e nei consueti luoghi di affissione, nonché all'Albo Pretorio dei Comuni limitrofi, almeno 30 giorni prima della formazione della graduatoria.

Il bando dovrà indicare, fra l'altro:

- gli elementi di identificazione del mercato;
 - il numero dei posteggi riservati a ciascun settore;
 - i criteri per la formazione della graduatoria di cui ai successivi articoli di questo capo.
- La concessione del posteggio ha una durata di anni 10 e può essere rinnovata.

Art. 17 - DOMANDA DI CONCESSIONE

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche che intendono ottenere posteggio, devono farne domanda in bollo al Sindaco esclusivamente su modelli appositamente forniti dal competente Ufficio Comunale.

Art. 18 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI RICHIEDENTI

Il competente Ufficio Comunale, scaduto il termine per la presentazione delle domande, raggrupperà le stesse per settori omogenei e formerà per ciascun settore una graduatoria sulla scorta dell'ordine, dei seguenti criteri (puramente indicativi, in quanto nella loro determinazione si dovrà tenere in considerazione gli indirizzi emanati dalla Regione):

- ad aspiranti che abbiano maggior numero di presenze effettive nel mercato per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di frequenza punti 5
- ad aspiranti che trattino generi merceologici di cui il mercato è carente punti 10
- ad aspiranti che frequentino meno di 4 mercati alla settimana punti 3

In caso di parità, l'assegnazione seguirà l'ordine di precedenza delle domande.
Nei casi in cui le domande risulteranno presentate nella stessa giornata, l'ordine di precedenza è stabilito mediante sorteggio.

Gli estremi di concessione del posteggio saranno riportati sull'autorizzazione al commercio.

Art. 19 - PUBBLICIZZAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI

Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, l'Ufficio competente del Comune deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.

Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 20 - ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO TEMPORANEO

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche con preferenza per quelli che esercitano il commercio di prodotti appartenenti alla stessa tabella merceologica e, tra questi, ai soggetti che vantino il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi, quale che sia la sua residenza, sede o nazionalità.

In mancanza di soggetti che esercitano il commercio di prodotti appartenenti alla stessa tabella merceologica, si terrà conto del solo parametro relativo alla presenza.
Il titolare di autorizzazione che non occupi il posteggio entro 30 minuti dall'inizio dell'attività di vendita perde il diritto allo stesso per quella giornata.
Il posteggio potrà essere assegnato ad altro operatore seguendo i criteri di cui al precedente comma 1.

Art. 21 - VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

Le graduatorie di cui al precedente art. 18 hanno validità permanente e saranno aggiornate dall'Ufficio sia per quanto riguarda le cancellazioni per qualsiasi causa che per le nuove domande di iscrizione.

Le graduatorie di cui al precedente art. 18, nonché le successive variazioni, saranno pubblicate all'albo pretorio del Comune per 15 giorni successivi.

Contro le medesime gli interessati potranno proporre ricorso alla Giunta Comunale, che deciderà entro i 30 giorni successivi mediante deliberazione, con esito che sarà notificato sia al ricorrente che a quanti venissero ad assumere, nella nuova graduatoria, un diverso ordine.

Art. 22 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

In esecuzione della graduatoria di cui al precedente art. 18, gli interessati saranno convocati, con almeno 10 giorni di preavviso, nell'Ufficio Comunale per la concessione del posteggio.

Non aderendo alla richiesta nei termini, il competente Ufficio Comunale, dopo essersi accertato della effettiva e puntuale convocazione e che l'interessato non abbia giustificato la non adesione, assegnerà il posteggio non richiesto agli interessati dello stesso settore.

Art. 23 - SUBINGRESSO E REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o causa di morte, comporta il diritto di trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge.

La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal Comune sede di posteggio previa richiesta del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la concessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo di volturla.

La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal Comune di residenza del subentrante.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante, in possesso dei requisiti richiesti, deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività svolta dal dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione prescritta dal comma precedente, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza.

Art. 24 - POSTEGGI DEGLI AGRICOLTORI

Gli operatori esercenti il commercio in forma itinerante e gli agricoltori, i quali esercitano la vendita dei propri prodotti con la stessa modalità, non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere effettuate in punti che distino fra loro almeno cinquecento metri.

Art. 25 - TASSA O CANONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Per le occupazioni di suolo pubblico dovrà essere corrisposta la relativa tassa o canone, secondo le tariffe stabilite ai sensi dell'art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993.

L'importo del canone di occupazione del suolo pubblico è determinato in ragione della superficie di vendita assegnata a ciascun ambulante e deve essere riscosso annualmente dall'Ufficio Comunale competente.

L'omesso, parziale o tardivo pagamento comporta una sanzione amministrativa pari al 20% della tassa omessa o del maggiore importo dovuto; qualora il ritardo non sia superiore ai 30 giorni, la sanzione amministrativa è ridotta al 10%.

Gli ambulanti che non sono assegnatari in modo continuativo di posteggio provvedono al pagamento della tassa di volta in volta.

Capo V - DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO

Art. 26 - AFFISSIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

Per tutta la durata del mercato è fatto obbligo al titolare di posteggio di esporre bene in vista l'apposito documento relativo alla concessione del posteggio contenente i dati identificativi del concessionario, gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con la specificazione delle tabelle merceologiche, nonché il numero distintivo del posteggio.

Inoltre, in qualsiasi momento, dovrà essere esibita, a richiesta degli Agenti di Polizia Locale addetti al mercato, l'autorizzazione per il commercio.

Art. 27 - POSTEGGI - BANCHI VENDITA

Nell'ambito dei posteggi concessi, agli assegnatari è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro, e sempreché siano direttamente pertinenti al settore merceologico in cui operino.

Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio. Per le calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, arredamenti e animali da cortile è consentita l'esposizione a terra.

L'eventuale copertura del banco deve avere un'altezza di almeno 2,10 ml. dal suolo ed essere collocata in modo da lasciare libero e agevole il passaggio, da non costituire pericolo o molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi.

Nei posteggi è consentita la sosta degli autoveicoli purché rientrino entro i limiti del posteggio assegnato.

E' sempre vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce al di fuori dell'area di posteggio assegnata.

Art. 28 - CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico - sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protette da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche. Tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza.

Qualora l'attività di cui al precedente comma 2 sia esercitata mediante veicoli, essi debbono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza.

Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza.

Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante, è vietato salvo che sia effettuato con i veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza.

Art. 29 - PUBBLICITA' DEI PREZZI

Il commerciante è obbligato ad indicare i prezzi di vendita.

Art. 30 - DIVIETO DI PUBBLICITA'

Nell'ambito del mercato è vietata sia la pubblicità sonora che il richiamo per mezzo di impianti sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo.

E' vietato disturbare con grida e schiamazzi e importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.

Art. 31 - LIMITI DI MERCATO

Nell'ambito del mercato gli operatori al dettaglio, diversi dai commercianti su aree pubbliche, possono tenere aperti gli esercizi per tutta la durata del mercato.

Capo VI - SANZIONI

Art. 32 - SANZIONI - SOPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le violazioni delle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n 114/1998, la cui misura è determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva modifica e con la confisca delle merci poste in vendita e delle attrezzature necessarie a carico di chiunque effettui l'esercizio del commercio su aree pubbliche:

- a) Senza l'autorizzazione prescritta;
- b) Fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione;

) Senza il nulla osta o il permesso del soggetto proprietario nei casi di cui ai commi 9 e 10, art. 28, D.Lgs n. 114/1998.

2. Non può comunque essere confiscato il veicolo utilizzato per il trasporto delle merci poste in vendita.

3. Ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.Lgs n. 114/1998, sono punite con una sanzione amministrativa, la cui misura è determinata dalle normative stesse e ogni successiva modifica, tutte le violazioni ai divieti ed alle limitazioni stabilite dal presente Regolamento e dalle altre deliberazioni del Comune in materia di Commercio su aree pubbliche.

4. L'autorizzazione è revocata :

- a) Se il titolare non inizia l'attività entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) Se nel corso dell'anno solare non utilizza il posteggio per più di 4 mesi complessivi, salvo sia comunicata l'assenza per giustificati motivi (malattia, gravidanza, servizio militare; in caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo è ridotto proporzionalmente al periodo di attività; la revoca consegue automaticamente all'accertamento del mancato utilizzo del posteggio e deve essere immediatamente comunicata all'interessato;
- c) Per il commercio in forma itinerante, se l'operatore sospende l'attività per oltre l'anno, salvo proroga di ulteriori 3 mesi per provata necessità;
- d) Se il titolare perde i requisiti di cui all'art. 5, D.Lgs n. 114/1998;
- e) Qualora non venga presentata comunicazione di reintestazione entro un anno dal decesso del titolare.

5. Ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, L.R.15/2000 l'autorizzazione è sospesa, per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario; in caso di recidiva, si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. O delle seguenti violazioni:

- a) Mancato rispetto delle disposizioni riguardanti la pulizia del posteggio e delle aree di mercato;
- b) Ampliamento abusivo della superficie autorizzata per il posteggio superiore ad un terzo;
- c) Danneggiamento della sede stradale, dell'arredamento urbano o del patrimonio arboreo, con obbligo di rifondere il danno.

6. L'autorizzazione è altresì sospesa fino a 5 (cinque) giornate di mercato, nei seguenti casi:

- a) Violazione delle norme sulla modalità di occupazione del posteggio previste dall'art. 9, commi 3 e 4;
- b) Abbandono dell'area prima dell'orario previsto, salvo giustificati motivi;
- c) Per turbamento dell'ordine del mercato;
- d) Per vendita di prodotti alimentari avariati;
- e) Per carenze igienico - sanitarie, su parere dell'Asl competente;
- f) Per la vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione amministrativa;
- g) Per la mancanza osservanza delle norme relative all'indicazione dei prezzi o nell'irregolarità negli strumenti di misura e di peso.

7. L' Ufficio Comunale competente revoca l'autorizzazione:

- nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
- nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 114/1998;
- in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro 1 anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.

Capo VII- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 - LIMITAZIONI E DIVIETI ALLA LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI

Limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico - sanitario o per altri motivi di pubblico interesse possono essere stabiliti per la localizzazione dei posteggi, ai sensi di legge.

Art. 34 - COMMERCIO DI ANIMALI VIVI

Il commercio di animali vivi su aree pubbliche non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di Polizia Veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

Art. 35 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Ai sensi del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento entrerà in vigore dopo un periodo di deposito presso la segreteria comunale della durata di 10 (dieci) giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione all'Albo Pretorio.

L'entrata in vigore del presente Regolamento, comporta l'inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari, emanate dal Comune ed in contrasto col presente Regolamento.

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 241/1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prendere visione in qualsiasi momento.

COMUNE DI SANTA MARIA HOE'
PROVINCIA DI LECCO

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA CONCESSIONE E
LA GESTIONE DEI POSTEGGI
DEL MERCATO SETTIMANALE**

Il presente Regolamento:

- 1) È stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 31 del 27/9/2004, divenuta esecutiva in data 29/10/2004.
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio, contestualmente alla predetta deliberazione, per 15 giorni consecutivi dal 19/10/2004 al 03/11/2004.
- 3) È stato depositato presso l'Ufficio di segreteria comunale, per una durata di 10 giorni consecutivi, dal 06/11/2004 al 16/11/2004 con debita comunicazione ai cittadini mediante affissione di avviso all'Albo Pretorio.
- 4) È entrato in vigore il 15/11/2004.

Data 15/11/2004

Il Segretario Comunale

